

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RISCOSSIONI DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE

Approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Catania nella seduta del 13/02 — 2020

PREMESSA

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Catania, al fine di disciplinare il procedimento di riscossione delle quote contributive annuali,

- *visto l'art. 13 lett. l) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i., che attribuisce al Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali il potere di stabilire, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari,*
- *visto l'art. 13 lett. m) che attribuisce allo stesso il compito di adottare provvedimenti disciplinari verso l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio Nazionale,*

adotta il seguente

REGOLAMENTO

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione del contributo annuale di cui all'art. 13, lettera l) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i. e definito quale somma che ogni iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Catania deve pagare ogni anno fino al momento della cancellazione.

Sono esclusi dal pagamento del contributo annuale gli iscritti appartenenti alle categorie B, C e D di cui al "Regolamento delle categorie di Iscritti soggette ad esonero e delle onorificenze", approvato dal CONAF con delibera n. 122 del 22/04/2010, secondo le modalità impartite nel citato regolamento.



ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 13 lett. 1) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i., entro il mese di febbraio, all'atto di predisporre i conti consuntivo e preventivo, individua l'ammontare del contributo annuale dovuto dagli iscritti nella misura necessaria e sufficiente a coprire le spese previste.

È facoltà del Consiglio stabilire contributi differenziati per le nuove iscrizioni nonché per i Colleghi appartenenti a particolari categorie d'età, di merito professionale o giuridiche (giovani, onorari, con nota a margine, ecc.).

ART. 3 - TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

Sono tenuti al pagamento del contributo annuale tutti coloro che risultano iscritti alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento compresi quelli che, successivamente a tale data, abbiano presentato regolare istanza di iscrizione.

Sono esclusi coloro che, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento, abbiano presentato domanda di cancellazione.

Salvo eventuali diversi accordi tra gli Ordini Provinciali, in caso di trasferimento valgono le disposizioni di seguito elencate:

- *i provenienti da altro Ordine, che abbiano presentato richiesta di iscrizione all'Ordine di Catania entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento, sono tenuti a pagare il contributo relativo all'anno di riferimento all'Ordine di Catania;*
- *gli iscritti che abbiano richiesto all'Ordine di Catania il nulla osta per il trasferimento ad un altro Ordine entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento, pagheranno la quota all'Ordine di destinazione solo nel caso in cui, entro la medesima data, sia pervenuta all'Ordine di Catania la comunicazione di avvenuta iscrizione al nuovo Ordine. In caso contrario il contributo sarà dovuto all'Ordine di Catania.*

Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente è sottoposto a procedimento disciplinare ovvero è sospeso dall'Albo.

La richiesta di cancellazione o trasferimento avanzata dall'iscritto non in regola con i pagamenti dovuti è accoglibile rimanendo integri i diritti dell'Ordine di procedere al recupero dei



contributi non versati e degli oneri (sanzioni e spese).

ART. 4 - FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE QUOTE (RUOLI)

Entro il mese di febbraio, il Tesoriere predispone l'elenco degli iscritti al 1 gennaio dell'anno in corso con l'indicazione della quota contributiva per l'anno corrente.

In apposita colonna, per ogni iscritto (o ex iscritto) è riportato l'ammontare delle quote contributive pregresse, ancora dovute, eventualmente aumentate degli oneri conseguenti ad accertati ritardi di pagamento relativi all'anno (o agli anni) precedente.

Tale elenco sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE ANNUALI E REGIME SANZIONATORIO

Il pagamento delle quote contributive annuali deve pervenire entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con le modalità individuate dal Consiglio dell'Ordine e comunicate dal Presidente a tutti gli Iscritti.

In caso di pagamento effettuato dopo tale termine, l'iscritto dovrà tener conto della sanzione per la morosità, calcolata nella misura di 5 euro per ogni mese di ritardo sino ad un massimo di 9 mesi.

Al superamento dei 12 mesi di ritardo, agli importi predetti verrà aggiunto un onere di 55 euro relativo alle spese per l'attivazione del procedimento disciplinare.

Tali oneri dovranno essere sommati alla quota annuale secondo le modalità esposte nella seguente tabella:

DATA PAGAMENTO IMPORTI DOVUTI

entro il 31 marzo quota annuale

entro il 30 aprile quota annuale + 5 euro

entro il 31 maggio quota annuale + 10 euro



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

DATA PAGAMENTO IMPORTI DOVUTI

entro il 30 giugno	quota annuale + 15 euro
entro il 31 luglio	quota annuale + 20 euro
entro il 31 agosto	quota annuale + 25 euro
entro il 30 settembre	quota annuale + 30 euro
entro il 31 ottobre	quota annuale + 35 euro
entro il 30 novembre	quota annuale + 40 euro
entro il 31 dicembre	quota annuale + 45 euro
entro il 31 gennaio dell'anno successivo	quota annuale + 45 euro
entro il 28 febbraio dell'anno successivo	quota annuale + 45 euro
entro il 31 marzo dell'anno successivo	quota annuale + 45 euro
dopo il 31 marzo dell'anno successivo	quota annuale + 45 euro + 55 euro per attivazione del procedimento disciplinare

In caso di inadempienza, i predetti oneri saranno conteggiati d'ufficio e posti a carico dell'iscritto moroso in occasione della formazione degli elenchi delle quote (ruoli) dell'anno successivo.

ART. 6 – AVVISI DI PAGAMENTO

Almeno 30 giorni prima della scadenza del versamento, il Presidente provvede ad inviare a ciascun iscritto una comunicazione contenente tutte le informazioni utili per la corresponsione del contributo e degli eventuali oneri indicandone l'ammontare, le modalità di pagamento e rimandando espressamente al presente regolamento per ogni altro chiarimento.

L'avviso, oltre che pubblicato sul sito web dell'Ordine, viene trasmesso elettronicamente agli iscritti che abbiano comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica (certificata o normale) o inviato per posta ordinaria a quelli privi di recapito elettronico.

È compito degli iscritti accertarsi che l'avviso di pagamento della quota annuale sia pervenuto nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento e segnalarne sollecitamente alla segreteria



dell'Ordine la eventuale mancata ricezione.

La mancata ricezione, pertanto, non sarà giustificazione ammissibile per un eventuale ritardato o omesso pagamento.

Trascorsi 9 mesi dalla scadenza di pagamento, dunque dal primo gennaio dell'anno successivo, il Tesoriere, dopo aver verificato la mancata corresponsione del contributo annuale o parte di esso, provvede ad inviare agli interessati a mezzo PEC o email ordinaria un sollecito nel quale devono essere specificati l'importo del contributo annuale, le maggiorazioni derivanti da spese e sanzioni eventualmente dovute, pregresse e maturate.

ART. 9 - NOTIFICHE

ART. 7 – PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI SOSPENSIONE PER MOROSITA'

Il provvedimento disciplinare di sospensione viene attuato dal Consiglio di Disciplina su segnalazione del Consiglio dell'Ordine. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine segnala al Presidente del Consiglio di Disciplina, mediante PEC, tutti gli iscritti morosi per inadempienza superiore ai 12 mesi dalla data del pagamento stabilita annualmente dal Consiglio dell'Ordine Territoriale

Per tutto quanto concerne le procedure di attivazione e conduzione del procedimento disciplinare si rimanda alla normativa vigente. Si ricorda che nel caso di sospensione per morosità si procede secondo quanto previsto dagli artt. 13, 34, 47, 48 e 49 della L. 3/76 e dall'art. 23 del DPR 350/81 e s.m.i.

La sospensione dall'esercizio della professione comporta la restituzione della smart card (ovvero del tesserino cartaceo), del timbro professionale (ovvero del martello forestale) in mancanza dei quali il Consiglio procederà a norma dell'art. 23 DPR 350/81 dandone comunicazione alla Procura della Repubblica e per conoscenza al Ministero di Giustizia e al CONAF.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata dal Consiglio quando l'iscritto dimostri di aver provveduto all'integrale corresponsione delle quote pregresse e degli oneri conseguenti il ritardato pagamento o abbia richiesto la cancellazione.

La segreteria provvede alle comunicazioni di rito al soggetto interessato e agli enti indicati nell'art. 49 della L. 3/76 nonché al ritiro della smart card (ovvero tesserino cartaceo) e del timbro professionale (ovvero del martello forestale).



ART. 8 - ONERE DELLA PROVA

È compito dell'iscritto, in caso di morosità, trasmettere adeguata documentazione attestante il versamento della quota e degli eventuali oneri aggiuntivi a mezzo pec alla segreteria dell'Ordine.

ART. 9 - NOTIFICHE

Per le notifiche rimane applicabile il primo comma dell'art. 31 del DPR 350/81 il quale dispone che "in caso di mancato recapito per irreperibilità dell'interessato, esse sono depositate ad ogni effetto presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine per un periodo di 90 giorni" dandone evidenza nel sito web.

La notifica inviata all'indirizzo dichiarato e non ritirata o la compiuta giacenza equivale a valida comunicazione.

ART. 10 - RECUPERO DEI CREDITI

In caso di omissione del pagamento del contributo annuale, il Consiglio dell'Ordine, dopo la comunicazione di sospensione, potrà procedere alla riscossione coattiva del credito vantato nei confronti degli iscritti morosi.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione e annulla e sostituisce ogni atto contrastante pregresso.

La sua applicazione ha efficacia completa a partire dalla quota contributiva 2020.

